



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 39

Oggetto:

**DETERMINAZIONI IN MERITO AD EVENTUALE ESERCIZIO
DELLA PRELAZIONE ALLOGGIO PEEP SITO IN VIA SIMUNI N. 5.**

Il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE
DUEMILAQUATTORDICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BERTI ROBERTO	P	ZAVAGNIN ADALBERTO	P
BUSIN ALBERTO	P	DAL PONTE MONICA	P
CAMPO MARIA GIULIA	P	LANARO ALESSANDRA	P
BORGO FRANCESCA	P	BALASSO ANTONIO	P
BORTOLATTO MICHELA	P	LAZZARETTO GIOVANNI	P
BRAZZALE FLAVIO PALMINO	P	POZZER GIUSEPPE	P
GOZZER LUIGI	P	CAROLLO SILVIA	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P		

Presenti n. 15 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Convenzione del 12 giugno 2001 n. 338 Repertorio Segretario Comunale di Zanè veniva concessa ai sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata in diritto di superficie per la durata di 99 anni, rinnovabili per un massimo di altri 99 anni, le aree catastalmente individuate al Foglio 3°, Mappale n. 851 (ex 764/e), per la quota di una metà indivisa ciascuno, e Mapp. n. 849 (ex 764/c), per la quota indivisa di un quarto;
- con concessione edilizia n. 70 del 17 luglio 2001 e variante n. 144 del 5 febbraio 2002, i succitati sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata realizzavano un'abitazione del tipo a “schiera”, disposta ai piani interrato, terra e primo, con corte esclusiva al piano terra, nonché con garage al piano interrato, giusto certificato di abitabilità n. 17 del 21 maggio 2003, catastalmente individuata al Foglio 3°, Mapp. n. 873, sub 1 e sub 2, comprese le proporzionali quote di comproprietà (1/8 ciascuno) sul Mapp. n. 868, sub 1 (B.C.N.C. a tutti i subalterni – area di manovra interrata e rampa carraia) e sub 2,3,4 e 5 (lastrici solari);
- con nota datata 13 marzo 2007, presentata al protocollo comunale l'11 aprile 2007 ed acclarata al protocollo comunale il 13 aprile 2007 sub n. 5873, i sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata chiedevano l'autorizzazione per poter procedere alla vendita dell'immobile in argomento;
- con deliberazione G.C. n. 108 in data 7 maggio 2007 si autorizzavano i sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata, residenti a Zanè in via Simuni n. 5, alla cessione dell'alloggio P.E.E.P. sopra specificato e, ai sensi degli artt. 12) e 15) della Convenzione Rep. 338/2001, si fissava il prezzo massimo di cessione, aggiornato su base ISTAT con riferimento a dicembre 2006, in € 1.603,25 per mq. di superficie complessiva;
- con nota prot. n. 7574 del 9 maggio 2007 si comunicava a sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata quanto deliberato con il surrichiamato provvedimento, precisando che la cessione sarebbe dovuta avvenire a favore di acquirente in possesso dei requisiti di legge previsti e che il nominativo dello stesso e le relative dichiarazioni avrebbero dovuto essere inviate all'Ufficio Tecnico Comunale per le opportune verifiche;
- nessuna comunicazione in tal senso è pervenuta dai sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata al Comune fino alla nota datata 10 luglio 2014, acclarata al protocollo comunale il 17 luglio 2014 sub n. 8386, con la quale gli stessi hanno nuovamente chiesto la possibilità di cedere l'immobile in argomento;

PRECISATO che:

- l'art. 14) della citata convenzione Rep. n. 338 del 12 giugno 2001 testualmente recita: *“Gli alloggi non potranno essere alienati per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di acquisto, salvo per giustificati e gravi motivi da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale cui dovranno essere presentate le singole richieste”*;

- nulla osta al trasferimento dell'alloggio in argomento, ferme restando le condizioni stabilite dal citato atto Rep. n. 338/2001, essendo trascorsi i dieci anni dalla data di acquisto;

EVIDENZIATO che il prezzo massimo di cessione, aggiornato su base ISTAT con riferimento a maggio 2014 (ultimo aggiornamento disponibile), risulta essere pari a € 1.832,91 per mq. di superficie complessiva;

SOTTOLINEATO che per poter dar seguito all'istanza sopra indicata il Consiglio Comunale deve prima esprimersi in ordine all'esercizio o meno del diritto di prelazione;

RITENUTO di non avvalersi dell'esercizio del diritto di prelazione, vantabile da parte del Comune nel caso di trasferimento alloggi PEEP, per quanto riguarda l'alloggio PEEP sito a Zanè in Via Simuni n. 5, come catastalmente sopra individuato e in tal senso procedere secondo la più recente giurisprudenza in materia;

DATO ATTO come in effetti l'acquisizione al patrimonio dell'immobile sia da considerare, nel merito, da non effettuare sia per valore che per attuale necessità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale,

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di non avvalersi, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, del diritto di prelazione vantabile da parte del Comune nel caso di trasferimento di alloggi PEEP, per quanto riguarda l'alloggio PEEP sito a Zanè in Via Simuni n. 5 di proprietà dei sigg. Carollo Massimo e Fabrello Renata, catastalmente individuato come di seguito:
* abitazione del tipo a "schiera", disposta ai piani interrato, terra e primo, con corte esclusiva al piano terra, nonché con garage al piano interrato, giusto certificato di abitabilità n. 17 del 21 maggio 2003, catastalmente individuata al Foglio 3°, Mapp. n. 873, sub 1 e sub 2, comprese le proporzionali quote di comproprietà (1/8 ciascuno) sul Mapp. n. 868, sub 1 (B.C.N.C. a tutti i subalterni – area di manovra interrata e rampa carraia) e sub 2,3,4 e 5 (lastrici solari);
2. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente e conseguente all'approvazione della presente deliberazione.

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

F.to Dall'Alba dott.ssa Maria

UFFICIO Tecnico
VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavedon Arch. Luca

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO

F.to Berti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 25/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE
